

	Repertorio Settore delle Risorse Immobiliari N° _____	
	del _____	
	Contratto di concessione in uso	
	L'anno il giorno del mese di , nei locali del	
	Settore Risorse Immobiliari siti in Palermo via Astorino n.36, tra il Comune di	
	Palermo C.F 8001635821, rappresentato dalla D.ssa Rimedio Daniela nata a	
	Palermo il 01/05/1960 C.F. RMDDNL60E41G273K nella qualità di Dirigente	
	di Settore incaricata con D.S. n°107 del 08/07/2019 domiciliata per la carica	
	in Palermo Via Astorino n.36, che per brevità verrà di seguito denominato	
	“Comune” (C.F. 80016350821) autorizzata alla stipula del presente atto, e la	
	SSD Palermo (codice fiscale 06804260823), rappresentata	
	dall'Amministratore Delegato Dott. Rinaldo Sagramola, nato a Roma il	
	20/06/1954 C.F SGRRLD54H20H501D, elettivamente domiciliato per la	
	carica in Palermo V.le del Fante n° 11.nella qualità di legale rappresentante	
	preposto alla firma, che per brevità verrà di seguito denominato “	
	Concessionario” viene siglato il presente atto con il quale si dà in concessione	
	lo Stadio Comunale “Renzo Barbera” alla SSD Palermo FG. 23 P.lla 252-	
	248., in esecuzione	
	-delle procedure di aggiudicazione in favore della predetta Società, contenute	
	nella “ Manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio	
	della Città di Palermo, denominata "Palermo" al campionato di serie D	
	2019/2020, ai sensi art.52 comma 10 N.O.I.F.- della Delibera di Consiglio	
	Comunale n. _____ del _____ e -- - della Determinazione	

	Dirigenziale n. _____ del _____ è regolata dalle seguenti	
	condizioni:	
	Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula:	
	ART. 1 - L'A.C. concede alla SSD Palermo S.p.A.,l'uso dello Stadio	
	Comunale di calcio "Renzo Barbera" affinché la società concessionaria possa	
	esercitarvi la propria attività statutaria e comunque compatibile con la	
	destinazione dell'impianto sportivo, sempre compatibilmente con gli impegni	
	sportivi ufficiali e non della Palermo SSD, per finalità di natura istituzionale e	
	anche di carattere non sportivo. Il tutto con le modalità previste dall'art.9,	
	ultimo comma, della presente concessione.	
	Resta altresì convenuto che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere	
	l'utilizzo del bene oggi concesso in uso per eventi organizzati dalla	
	Federazione Italiana Giuoco Calcio.	
	ART. 2 - La capienza totale dello Stadio Comunale è fissata in complessivi	
	36.349 posti, come risulta dal verbale della C.P.V.L.P.S..	
	ART. 3 - La concessione dello Stadio Comunale ha la durata di anni sei -	
	decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente concessione e pertanto	
	la presente produrrà i suoi effetti dal _____ e fino al _____. La	
	stessa può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di esplicito atto	
	di assenso dell'A.C., escludendosi, in caso contrario, il rinnovo tacito. Viene	
	fatto salvo il diritto dell'A.C. di revocare per ragioni di pubblico interesse	
	la concessione medesima.	
	Il concessionario, può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone	
	avviso al concedente, con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della	
	data in cui il recesso deve avere esecuzione.	

ART. 4 - A fronte della concessione dell'impianto, la SSD Palermo, dalla data di sottoscrizione del presente atto, si impegna a pagare all'A.C. il canone di concessione pari ad €. 341.150,00 rideterminato dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 10.03.2020 oltre I.V.A. Il pagamento della summenzionata somma dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario, la cui copia dovrà essere esibita al Settore Risorse Immobiliari, in rate trimestrali anticipate a decorrere dalla data di decorrenza della presente convenzione ed entro e non oltre il decimo giorno dalla menzionata data. Dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento saranno dovuti dal concessionario gli interessi di mora, decorrenti dal primo giorno del mese, pari a due punti in più del saggio degli interessi legali tempo per tempo vigente così come stabilito dall'art.1284 c.c.. Eventuali variazioni che dovessero comportare la sostituzione del saggio degli interessi legali con un indice equivalente stabilito dalla B.C.E. saranno considerate automaticamente inserite nel presente contratto. Il concessionario che non provvederà al pagamento nei suddetti modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto sarà considerato in mora senza che sia necessaria una formale comunicazione in tale senso.

ART. 5 – La SSD è tenuta a corrispondere al momento della sottoscrizione del presente atto le somme dovute a titolo di indennità di occupazione maturate, secondo la diversa tempistica evidenziata nei verbali di consegna depositati agli atti di questo Settore e fino al 16/03/2020, considerato che il” Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. (Decreto Cura Italia)- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

	COVID-19. per fronteggiare l'emergenza Covid-19 contiene misure, oltre che	
	di sostegno alle famiglie ed alle imprese ed un ampio pacchetto fiscale.al	
	Titolo IV art.95 prevede la sospensione dei versamenti canoni per il settore	
	sportivo ed in particolare :per le federazioni sportive nazionali, gli enti di	
	promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e	
	dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede	
	operativa nel territorio dello Stato. Sono sospesi, dalla data di entrata in vigore	
	del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei	
	canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi	
	pubblici dello Stato e degli enti territoriali”	
	I versamenti dei predetti canoni saranno effettuati, senza applicazione di	
	sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giorni dalla	
	sottoscrizione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di	
	pari importo.	
	ART 6 La concessione alla SSD Palermo, come da planimetrie disponibili	
	agli atti d'ufficio, ha per oggetto gli spazi descritti nei verbali di consegna	
	redatti tra le parti rispettivamente in data 01 agosto 2019 - 07 agosto 2019 -	
	22 agosto 2019 - 10 ottobre 2019.	
	E' data facoltà di installare impianti pubblicitari alla Concessionaria previo	
	pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità nei modi previsti dalla	
	normativa vigente. Il canone di concessione non comprende eventuali costi	
	dovuti per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità prevista per	
	gli impianti da collocare previa autorizzazione del Settore	
	dell'Amministrazione comunale competente.	

	a) Rientrano nella concessione anche gli ulteriori spazi adibiti ad uso	
	parcheggio qui di seguito elencati e limitatamente ai giorni di manifestazioni	
	ed eventi e comunque secondo un calendario stabilito dall'Autorità di	
	Pubblica Sicurezza; l'uso degli spazi di seguito elencati è riservato	
	esclusivamente alla SSD Palermo con espresso divieto di instaurare rapporti	
	con altri soggetti per la gestione delle aree; l'accesso verrà consentito solo a	
	soggetti autorizzati dal concessionario che garantirà il servizio di custodia e	
	vigilanza durante l'uso delle aree con propri dipendenti; il concessionario si	
	impegna a risarcire ogni eventuale danno derivante al Comune dall'uso di tali	
	aree e di contro si impegna a tenere indenne il Comune da qualunque danno o	
	responsabilità collegato all'uso delle aree	
	La fruizione delle aree può cessare in ogni momento ad insindacabile	
	comunicazione dell'Amministrazione Comunale.	
	b) Spazio esterno recintato antistante allo Stadio Comunale	
	c) Spazio antistante lo stadio "Vito Schifani;	
	d) Spazio antistante l'Ippodromo e il ristorante "La Scuderia";	
	e) Spazio antistante l'ex Centro Stampa.	
	Resta inteso, inoltre, che tali spazi consegnati nello stato in cui si trovano,	
	non potranno, se liberi, essere recintati.	
	Fanno, altresì parte della presente concessione gli impianti tecnologici annessi	
	alla struttura, con esclusione dell'adiacente ex Centro Stampa, nonché	
	l'impianto telematico, fermo restando che dovranno essere assicurate in	
	Tribuna Stampa, postazioni in adeguato numero per le esigenze	
	dell'informazione. La concessionaria, con le modalità che riterrà più	

	opportune, riserva n. 60 posti in tribuna, complessivamente dotata di 191	
	posti, per le seguenti cariche:	
	Questore, Prefetto, Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale,	
	Consiglieri Comunali.	
	L'A.C. si riserva la facoltà di autorizzare la posa di antenne, ripetitori ed	
	impianti aerei e di ricetrasmissione, sulla sommità delle Torri sentita la SSD	
	Palermo	
	ART. 7 - Le spese relative agli allacciamenti ed ai consumi, nonché la tassa	
	sui gruppi elettrogeni, o ogni altra tassa o tributo comunale (Tari e Tosap ecc)	
	per tutti i servizi di utenza, sono comunque dovuti dalla SSD Palermo S.p.A.	
	E' inoltre a carico di quest'ultima l'eventuale onere della vigilanza e custodia	
	dell'impianto.	
	La SSD Palermo S.p.A. è altresì obbligata a curare, per il decoro e la giusta	
	conservazione dell'impianto, il servizio di pulizia di tutti gli ambienti dello	
	Stadio e delle ampie vetrate poste sul fronte di V.le del Fante.	
	ART. 8 –La SSD Palermo, a garanzia degli oneri assunti con la presente	
	concessione, dovrà produrre al momento della stipula di quest'ultima, polizza	
	fidejussoria stipulata con una società assicurativa di rilevanza nazionale, di	
	durata pari a quella del contratto contenente la clausola “ senza il beneficio	
	della preventiva escussione”, per un importo di €. 85.287,50 Alla scadenza	
	della presente convenzione accertato il corretto adempimento degli oneri	
	contrattuali, la SSD Palermo sarà ritenuta libera da qualsiasi onere economico;	
	in caso contrario, il suindicato importo verrà riscosso dall'A.C. a titolo di	
	risarcimento danni, fatte salve le eventuali ulteriori somme che verranno	
	accertate dall'A.C.	

	La SSD Palermo S.p.A. si impegna inoltre a stipulare apposite polizze	
	assicurative a copertura degli eventuali danni che potranno derivare alle	
	persone ed alle cose, ferma restando ogni responsabilità del concessionario per	
	i danni che dovessero eccedere da tali massimali. Dette polizze dovranno	
	essere presentate al Settore Risorse Immobiliari prima della stipula del	
	presente contratto e da questo accettate.	
	ART. 9 - L'A.C. rimane sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità,	
	molestia e/o reclamo nei riguardi di chiunque per qualsiasi fatto o danno che	
	possa derivare dall'esercizio delle attività disciplinate dalla presente	
	convenzione.	
	ART. 10 - Viene fatto divieto alla SSD Palermo. di trasferire la presente	
	concessione, anche parzialmente e temporaneamente. E' consentita la	
	possibilità di concedere alla Aziende Sponsor e/o partners della SSD	
	Palermo., previo espresso parere favorevole dell'A.C., l'uso in tutto o in parte	
	di quanto alla stessa Società è concesso con il presente atto, salvo quanto infra	
	previsto.	
	Previa formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale è consentito	
	alla SSD Palermo S.p.A. di effettuare o consentire lo svolgimento, in tutta la	
	zona coperta dal manto erboso, di qualsiasi manifestazione ed attività diversa	
	da quella calcistica.	
	L'A. C. si riserva il diritto di potere fruire dell'impianto, per manifestazioni	
	coinvolgenti un interesse cittadino, pur nel rispetto del calendario calcistico,	
	degli allenamenti, o di incontri e manifestazioni sportive precedentemente	
	organizzate dalla SSD Palermo. L'assistenza tecnica agli impianti allocati	

	nell'immobile, per manifestazioni organizzate dal Comune, sarà effettuata	
	dalla SSD Palermo. e dalle imprese delle quali normalmente si avvale.	
	Alla società saranno rimborsati i costi vivi sostenuti in relazione ai servizi	
	richiesti che potranno essere riconosciuto previo rispetto delle regole prescritte	
	dall'art.191 del D. Lgs. n.267/2000, ciò che vale anche con riferimento alle	
	spese di manutenzione straordinaria da scomputare con il canone di	
	concessione, i quali comunque si ritiene debbano essere eseguiti secondo il D.	
	Lgs. n.50/2016	
	MANUTENZIONE ORDINARIA	
	ART. 11 - La manutenzione ordinaria dell'intero impianto verrà effettuata	
	dalla SSD Palermo. e con proprio personale specializzato e/o con apposita	
	convenzione con Società qualificata secondo la seguente elencazione	
	puramente esemplificativa:	
	1) Manutenzione/sostituzione del manto erboso;	
	2) manutenzione impianti tecnologici e di illuminazione;	
	3) manutenzione poltroncine e sedute in ogni ordine di posto;	
	4) manutenzione postazione stampa;	
	5) manutenzione strutture murarie ed infissi;	
	6) manutenzione strutture in c. a. e metalliche;	
	7) manutenzione servizi igienici;	
	in particolare:	
	a) <u>sostituzione del manto erboso per usura;</u>	
	b) <u>manutenzione e/o sostituzione di impianti tecnologici,con particolare</u>	
	<u>riguardo all'impianto di illuminazione;</u>	

	c) <u>poltroncine, sedute, in ogni ordine di posto, e postazioni stampa</u> , curando	
	la stabilità e la funzionalità attraverso il normale intervento di serraggio,	
	registrazione e quanto altro occorra per assicurare il perfetto mantenimento	
	nel tempo, ivi compresa la sostituzione tempestiva di quelli rotti o	
	danneggiati;	
	d) <u>strutture murarie, infissi e servizi igienici</u> , tutti gli interventi tipici, ivi	
	comprese coloriture periodiche di pareti ed infissi nonchè registrazione di	
	cerniere e serrature di quest'ultime; per i servizi igienici: sostituzione o messa	
	in pristino di tutti gli elementi in essa contenuti perché danneggiati o	
	consumati dall'uso;	
	<u>ART. 12 PARERE E DECRETO SOPRINTENDENZA</u>	
	Per l'esecuzione degli interventi di manutenzione il Concessionario dovrà	
	attenersi alle prescrizioni indicate nella nota prot. 4159 del 26/02/2020 della	
	Soprintendenza dei Beni Culturali della Regione Sicilia di seguito elencate:	
	siano adottate tutte le misure indirizzate alla tutela ed alla conservazione del	
	bene;	
	vengano rispettate e mantenute le caratteristiche architettoniche della porzioni	
	storica residua dell'edificio;	
	sia assicurata e garantita dall'ente proprietario e dal detentore, ciascuno per	
	quanto di competenza, la conservazione del bene ai sensi degli artt. 29 e 30	
	del D.lgs 42/2004 e ss.mm.ii mediante una coerente, coordinata e	
	programmata, attività di programmazione e restauro;	
	l'esecuzione di eventuali restauri e lavori di qualunque genere è subordinata	
	alla autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza dei Beni	

	Culturali di Palermo ai sensi degli artt. 21,22,146 e 147 del del D.lgs 42/2004	
	e ss.mm.ii;	
	le prescrizioni e condizioni sopra espresse dovranno essere integralmente	
	riportate nel contratto di concessione del quale dovranno costituire	
	obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva.	
	Alla presente concessione si applicano i contenuti del DDG 1381 del	
	20/05/2020 dell'Assessorato Beni Culturali ed Identità Siciliana –	
	Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana.	
	ART. 13 - L'A. C., a mezzo della Commissione Tecnica di Valutazione,	
	nominata con D.D. n.10030 del 06/09/2019 effettuerà controlli periodici, con	
	scadenza semestrale o con scadenze diverse a semplice richiesta e previa	
	comunicazione da parte dell'A. C., in contraddittorio con i rappresentanti della	
	SSD Palermo, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.	
	ART. 14 - Qualora dai controlli periodici effettuati dalla Commissione di cui	
	al comma precedente, non dovesse essere riscontrata la piena rispondenza	
	dell'operato della SSD Palermo. agli obblighi di cui alla presente	
	convenzione ed in specie a tutte le incombenze che conseguono all'assunzione	
	dell'onere della manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni indicate negli	
	allegati al presente atto, l'A. C. si riserva la facoltà di sostituirsi alla Società	
	concessionaria effettuando direttamente gli interventi manutentori necessari,	
	restando salva ed impregiudicata ogni ragione ed eventuale azione del	
	Comune di procedere in danno della Società e di rivalersi sulla polizza	
	fidejussoria che è stata stipulata dalla SSD Palermo con le modalità di cui al	
	precedente art. 7 e di revocare la concessione.	

	ART. 15 - La SSD Palermo potrà dotare l'impianto di impianti pubblicitari e	
	dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia e le norme previste dal	
	vigente "Regolamento relativo all' imposta comunale sulla pubblicità", previo	
	assolvimento del pagamento delle imposte dovute nel tempo e potrà introitare:	
	a) i proventi della pubblicità di ogni genere effettuata negli spazi oggetto della	
	concessione nel rispetto delle modalità e dei tempi di fruizione degli stessi,	
	previo pagamento di tutte le tasse e i diritti dovuti ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge;	
	b) i proventi dall'installazione di banchi di vendita per la ristorazione del	
	pubblico (semprech� decorosamente tenuti e condotti da personale munito di	
	relativo certificato sanitario e degli altri certificati, autorizzazioni e nulla osta	
	previsti per legge);	
	la SSD Palermo. potrà gestire la pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, i	
	servizi di ristoro fissi e mobili ed eventuali esercizi commerciali anche	
	affidandosi a societ� e/o ditte esterne, fermo restando che queste dovranno	
	possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia, che	
	potranno essere accertati in qualunque momento dall'Amministrazione.	
	Relativamente all'occupazione degli spazi pubblicitari � dovuto il pagamento	
	oltre al canone concessorio, anche dei tributi locali dovuti in relazione alla	
	tipologia di utilizzo ed occupazione.	
	ART. 16 - La SSD Palermo non potr� portare alcuna modifica alle strutture	
	dello stadio, degli annessi impianti e a tutto quanto ivi compreso, senza	
	preventiva espressa autorizzazione dell'A.C.	
	ART. 17 - Il concessionario si obbliga:	

	a) ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;	
	b)ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende di settore;	
	c) ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.	
	E' esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto della concessione e per qualsiasi risarcimento che venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria svolta dal concessionario.	
	Il concessionario è responsabile nei confronti del concedente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli appaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti.	
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
	ART. 18 - L'onere della manutenzione straordinaria è a carico dell'A.C., che potrà farsene carico anche ricorrendo alla compensazione secondo le modalità di cui all'art.11 del vigente regolamento sulla gestione dei beni immobili comunali. L'eventuale spesa di manutenzione straordinaria che dovesse dipendere dal cattivo uso o incuria e dall'omessa manutenzione da parte della SSD Palermo. o dal suo personale è a carico della concessionaria. La SSD Palermo. ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Settore Risorse Immobiliari, per le verifiche da parte della Commissione Tecnica di Valutazione di tutti gli interventi manutentori. Per quanto attiene gli	

	interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria, gli stessi	
	dovranno essere comunicati dalla SSD Palermo. entro e non oltre 24 ore dal	
	verificarsi dell'evento al coordinatore della citata Commissione che dovrà	
	accertarne entro le 24 ore successive alla comunicazione, l'urgenza e	
	l'indifferibilità degli interventi nonché autorizzarne l'esecuzione; detto	
	referente dovrà darne immediata comunicazione al Settore Risorse	
	Immobiliari.	
	Nella fattispecie della manutenzione straordinaria rientrano i controlli	
	derivanti dal sistema di monitoraggio e diagnostica completo delle strutture	
	dello stadio ai fini di registrare le vibrazioni indotte dai movimenti della folla,	
	dal vento, dai terremoti tutte le volte che questi superino determinati valori di	
	soglia, controlli che si rendono indispensabili data la particolare natura delle	
	strutture poste in opera. La SSD Palermo. dovrà consentire l'accesso e l'uso	
	dei luoghi, dei locali e dell'energia elettrica necessari per il funzionamento e	
	l'esercizio di detti controlli.	
	A fronte di interventi urgenti di manutenzione straordinaria che non possono	
	attendere a causa di imminenti manifestazioni sportive e/o eventi, ove il	
	Concedente non sia in grado di intervenire tempestivamente, al	
	Concessionario è riconosciuta la facoltà di intervenire con diritto ad ottenere il	
	rimborso delle spese tramite compensazione del canone. In ogni caso per	
	l'esecuzione degli interventi dovrà essere applicata la normativa sugli appalti	
	pubblici-	
	ART. 19 - La revoca della concessione può essere disposta nei seguenti casi:	
	se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi senza	
	l'autorizzazione del concedente;	

	se il concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti	
	dalla legge e dalla presente convenzione; se il concessionario, nel dar seguito	
	agli obblighi di cui alla presente convenzione, dimostra gravi imperizia o	
	negligenza tale da compromettere la realizzazione dell'intervento	
	manutentorio.	
	ART. 20 - Qualora la SSD Palermo. si rendesse inadempiente anche ad una	
	sola delle superiori pattuizioni, la concessione si intenderà ipso iure risolta e la	
	SSD Palermo. stessa sarà obbligata al risarcimento dei danni conseguenti,	
	salva ogni altra ragione e azione dell'A.C. a tutela dei propri diritti ed	
	interessi.	
	ART. 21 - Nulla potrà essere chiesto all'A.C., da parte della SSD Palermo,	
	nel caso in cui lo stadio dovesse essere dichiarato, anche parzialmente,	
	inagibile per cause risalenti alla responsabilità della SSD Palermo. stessa. Le	
	innovazioni od incrementi autorizzati dall'A.C. e realizzati dalla SSD	
	Palermo resteranno di proprietà dell'A.C. qualora questa ritenesse opportuno	
	trattenerli; in tale ipotesi l'A.C. corrisponderà alla Società un'indennità pari	
	alla minore somma tra l'importo della spesa ed il valore delle innovazioni od	
	incrementi al tempo della riconsegna.	
	Nell'ipotesi in cui l'A.C. non ritenesse di dover trattenere le innovazioni,	
	queste potranno essere ritenute dalla Società purchè sia ripristinato lo stato	
	dei luoghi ed, in ogni caso, senza nocumento per l'impianto.	
	ART. 22 – La SSD Palermo. si impegna a convenire con apposito protocollo	
	con l'A.C. in favore delle categorie più deboli (portatori di handicap ed	
	invalidi), agevolazioni per l'ingresso allo stadio..	

ART. 23 – Tutte le spese relative all’atto di concessione e quelle consequenziali sono a totale carico della SSD Palermo.

ART. 24 – Le parti prendono atto di tutte le norme contenute nelle Carte Federali della F.I.G:C. e nelle leggi vigenti in materia di sicurezza per il pubblico e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART. 25 – Tutte le controversie concernenti il presente contratto comprese (a titolo meramente esemplificativo) quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.

ART 26 - Ai fini fiscali si dichiara che l’importo della presente convenzione è determinato in €. 341.150,00 oltre I.V.A.

ART 27 – Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del codice della privacy italiano come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative di amministrazione del Comune di Palermo per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non superiore a quello necessario per l’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Al trattamento potranno attendere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune abbia un rapporto di concessione convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura o di parte di essa.

ART.28 Le spese di registrazione del presente contratto vengono divise in parti uguali tra l’A.C. ed il Concessionario, ma con l’onere di provvedere al versamento dell’imposta di registro a carico di quest’ultimo. Il Concessionario

[illegible]